

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

AGRIGENTO

***REGOLAMENTO PER L' AFFIDAMENTO, LA CONFERMA E LA REVOCA
DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI***

AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA

PREMESSA

Le presenti disposizioni regolamentari, emanate ai sensi dell'art.28 comma 8 del CCNL 08/06/2000, disciplinano le procedure per l'affidamento, la conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali dei Dirigenti dell'Area Medica e Veterinaria, in relazione alle previsioni recate dagli artt. 27, 28 e 29 del CCNL 08/06/2000 così come integrati dall'art. 24 del CCNL 03/11/2005 e dall'art.6 del CCNL 17/10/2008, del D.Lgvo 150/2009 e del D.Lgvo 502/92 e ss.mm. e ii. comprese quelle introdotte dal decreto legge n. 158 del 13 settembre 2012 (c.d. "decreto Balduzzi") nel testo modificato dalla legge 189/2012.

- La presente normativa regolamentare riflette, altresì, le linee guida emanate dall'Assessorato Regionale della Sanità con D.A. n. 01790/09 del 4 settembre 2009

ART. 1 TIPOLOGIE DI INCARICHI

1. Gli incarichi dirigenziali afferiscono a due diverse tipologie di attività, quella gestionale e quella professionale, fatti salvi i possibili passaggi fra di esse ai sensi della vigente normativa. I primi si distinguono per la relazione con le strutture complesse e con le strutture semplici mentre i secondi si articolano in professionali di alta specializzazione e professionali di base
2. In base alla anzidetta distinzione, vengono individuate quattro tipologie di incarichi, come riportato all'art. 27 comma 1 del CCNL 08/06/2000:
 - incarichi di direzione di struttura complessa;
 - incarichi di direzione di struttura semplice;
 - incarichi dirigenziali di natura professionale elevata;
 - incarichi dirigenziali di natura professionale di base.
3. L'apposito regolamento aziendale disciplina l'iter procedimentale per la determinazione della graduazione delle suddette funzioni dirigenziali.

ART. 2 INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA

1. Gli incarichi di direzione di struttura complessa, ex art. 27, comma 1, lettera a) del CCNL 08/06/2000, sono quelli inerenti alle strutture aziendali individuate come tali dall'Atto Aziendale (Dipartimenti, Distretti Ospedalieri, Distretti Sanitari e Unità Operative Complesse).
2. Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti, per un periodo dai 5 ai 7 anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve nel limite del numero stabilito dall'atto aziendale con le procedure di cui al DPR n.484/1997, innovate dall'art. 4 comma 1 lett. d) del D.L. 158/2012 (c.d. "decreto Balduzzi") nel testo modificato dalla legge 189/2012, che ha introdotto al comma 7) dell'art. 15 del D.Lgvo 502/1992 e ss.mm. e ii., i commi 7 bis) e 7 ter) e secondo le linee di indirizzo regionali approvate con D.A. 2274/2014 recepite da questa ASP con deliberazione n. 431 del 05/04/2016 e con i criteri di verifica previsti dal comma 5), così come sostituito dall'art. 4 del decreto legge n. 158 del 13 settembre 2012 (c.d. "decreto Balduzzi") e dal comma 6) dell'art. 15 del D.Lgvo 502/92 e ss.

3. Gli incarichi interni di Direttore di Dipartimento, sono conferiti con provvedimento del Direttore Generale, sentito il Direttore Sanitario, fra i Dirigenti con incarico di Direzione di Strutture Complesse aggregate al Dipartimento, in conformità a quanto previsto dall'art. 17 bis D.L.V.O. N° 502/92 e s.i.m. Il Direttore di Dipartimento ha diritto a percepire l'indennità dipartimentale, di cui all'art.39 comma 9 del CCNL 8/6/2000 nella misura stabilita dalla Direzione aziendale, **con oneri a carico del bilancio aziendale** e mantiene la direzione e le funzioni della struttura complessa di cui è titolare. Pertanto le funzioni di Direttore del dipartimento non possono essere esercitate in via esclusiva. Ai sensi dell'art.50 del vigente atto aziendale l'incarico ha la durata prevista dai CC.NN.LL vigenti ed è suscettibile di rinnovo in presenza di valutazione positiva dei risultati conseguiti fatto salvo quanto previsto dal D.Lgvo 150/2009 e ss.mm. e ii di norma da tre a sette anni..

Il Direttore di dipartimento può essere sollevato dal proprio incarico, senza alcun procedimento di contraddittorio, prima della scadenza del mandato per gravi motivate e comprovate inadempienze inerenti la sua funzione o, più in generale, per il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati. Relativamente alle funzioni e alle responsabilità si rimanda a quanto previsto nel vigente atto aziendale .

- 4) Gli incarichi di Direttore di Distretto Sanitario , in assenza di Dirigenti di Struttura Complessa in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 sexies del D.L.gs. N° 502/92 sono conferiti con provvedimento del Direttore Generale, a seguito apposito avviso da espletarsi con le procedure previste dal D.P.R. n. 484/97, tenuto conto di quanto previsto dal succitato art.3 sexies del D.L.vo N. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle direttive regionali in materia. Relativamente alle modalità di conferimento, alla durata e ai criteri di verifica di detti incarichi di Direttore di Struttura Complessa, si fa riferimento a quanto disposto al comma 2) del presente articolo .

Qualora l'incarico di Direttore di Distretto venga affidato ad un medico di Medicina Generale o ad un pediatra di libera si procederà alla sospensione della relativa convenzione, secondo le modalità previste dagli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'art. 4, comma 9,della legge N. 412/91, col le OO.SS. di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale, nonché al contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria.

ART. 3

INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURA SEMPLICE

1. Per incarichi di direzione di struttura semplice, di cui all'art. 27 comma 1 lettera b) del CCNL 08/06/2000, si intendono quelli relativi a strutture aziendali individuate quali articolazioni interne delle strutture complesse, nonché quelli afferenti le articolazioni a valenza dipartimentale o distrettuale dotate di responsabilità ed autonomia gestionale di risorse umane, tecnologiche, economiche.
1. 2. Gli incarichi di struttura semplice di cui al comma precedente possono essere affidati, previo avviso interno riservato ai dirigenti della struttura complessa di appartenenza con anzianità di servizio dirigenziale di almeno cinque anni nella

disciplina oggetto dell'incarico che, abbiano riportato una valutazione positiva da parte del competente Collegio Tecnico.

3. Gli incarichi di direzione di struttura semplice sono conferiti nei limiti del numero stabilito nell'atto Aziendale con provvedimento motivato del Direttore Generale, sentito il Direttore Sanitario su una terna di nominativi proposti dal Responsabile della Struttura ed hanno una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, con possibilità di rinnovo.
4. Relativamente ai predetti incarichi, i criteri e le procedure di affidamento sono definiti dall'art. 28 CCNL 1998/2001 così come integrato dall'art. 24 del CCNL 3/11/2005 e dal comma 7 quater dell'art. 15 del D.Lgvo 502/92.

ART. 4

INCARICHI DIRIGENZIALI DI NATURA PROFESSIONALE ELEVATA

2. Per incarichi dirigenziali di natura professionale elevata si intendono quelli di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, di cui all'art. 27 comma 1 lettera c del CCNL 08/06/2000, ed identificano articolazioni funzionali interne alle Unità Operative connesse alla presenza di elevate competenze tecnico - professionali, che producono prestazioni qualitative rilevanti e/o strategicamente importanti per l'Azienda.
3. Gli incarichi di cui al precedente comma sono conferibili ai Dirigenti che hanno positivamente superato la valutazione prevista al termine del quinquennio di attività di base. Per attività si intende il servizio prestato nella qualità di dirigente medico o veterinario del SSN. Nel computo dei cinque anni di attività rientrano i periodi svolti con incarico dirigenziale a tempo determinato, senza soluzione di continuità.
3. Gli incarichi di cui al comma precedente sono affidati previa valutazione positiva del competente Collegio Tecnico, con provvedimento motivato del Direttore generale su proposta del Responsabile della struttura di appartenenza e sentito il Direttore Sanitario.
4. Relativamente ai predetti incarichi, la cui durata è compresa fra 3 e 5 anni, i criteri e le procedure di affidamento sono definiti dall'art. 28 CCNL 8/6/2000 integrato dall'art. 24 del CCNL 3/11/2005 e dal comma 7 quater dell'art. 15 del D.Lgvo 502/92.

ART.5

INCARICHI DIRIGENZIALI DI NATURA PROFESSIONALE DI BASE

1. Gli incarichi dirigenziali di natura professionale di base, di cui all'art. 27 comma 1 lettera d del CCNL 08/06/2000, sono quelli che hanno rilevanza all'interno della struttura di appartenenza e si caratterizzano per lo sviluppo di attività omogenee che richiedono una competenza specialistico-funzionale di base nella disciplina di appartenenza.
2. Ai dirigenti neo assunti, fino al compimento dei cinque anni di attività, sono conferibili esclusivamente incarichi di natura professionale di base, con ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile della struttura di appartenenza, dove il dirigente svolge essenzialmente funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività.

3. Per i dirigenti neo assunti il contratto individuale, decorso il periodo di prova, è integrato per le ulteriori specificazioni concernenti l'incarico conferito ai sensi dell'art. 28 del CCNL 08/06/2000.
4. Gli incarichi di cui al presente articolo sono attribuiti con provvedimento motivato del Direttore Generale, sentito il Direttore Sanitario, su proposta del responsabile della struttura di appartenenza.
5. Dopo 5 anni di attività al dirigente sono conferibili incarichi di struttura semplice o di natura professionale elevata su proposta, scritta e motivata, del responsabile della struttura di appartenenza, a seguito di valutazione positiva del competente Collegio Tecnico [comma 4 art. 28 CCNL 08/06/2000], nel rispetto delle procedure di cui al presente Regolamento.

ART. 6

PRINCIPI PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI STRUTTURA SEMPLICE O DI NATURA PROFESSIONALE ELEVATA

1. Nell'affidamento degli incarichi l'Azienda deve tener conto:
 - a) delle valutazioni effettuate dal Collegio Tecnico;
 - b) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
 - c) dell'area e profilo/disciplina di appartenenza;
 - d) delle attitudini, competenze e capacità professionali del singolo dirigente con riferimento sia alle conoscenze specialistiche nel profilo oggetto dell'incarico che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi ricoperti, ovvero esperienze documentate di studio e ricerca;
 - e) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati, valutati dagli organismi deputati;

ART. 7

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PER CONFERIMENTO INCARICO

1. Il conferimento degli incarichi comporta la stipula del contratto individuale, che definisce tutti gli aspetti connessi all'incarico con le indicazioni di cui all'art. 13 del C.C.N.L. 08/06/2000.
2. Giusta art.24 comma 6 del CCNL 3/11/2005 il contratto è sottoscritto entro il termine massimo di trenta giorni salvo diversa proroga stabilita dalle parti. In mancanza di consenso da parte del Dirigente alla scadenza del termine non si può procedere al conferimento dell'incarico e le parti, dopo aver verbalizzato le rispettive posizioni a quella data riassumono la propria autonomia negoziale..
3. Nel corso del rapporto di lavoro, la modifica di uno degli aspetti del contratto individuale è preventivamente comunicata al dirigente per il relativo esplicito assenso, **in conformità alle vigenti disposizioni normative e contrattuali.**

ART. 8

DURATA DEGLI INCARICHI

1. Fermo restando il limite invalicabile di età previsto dalla normativa vigente nel tempo per il collocamento a riposo, gli incarichi dirigenziali hanno la durata

esplicitata nell'articolato di riferimento di ciascuna tipologia in precedenza riportata.

ART. 9 GRADUAZIONE DELLE FUNZIONI

1. La graduazione delle funzioni dirigenziali, alle quali corrispondono le varie tipologie di incarico del ruolo unico della dirigenza medica e veterinaria, è effettuata dalla Azienda con le modalità di cui all'art 51 del CCNL 5 Dicembre 1996 in applicazione dell'art.26 del CCNL 8Giugno 2000 e dell'art. 6 del CCNL del 17 Ottobre 2008. Nel rispetto dei cennati principi l'Azienda si dota di specifico regolamento per la graduazione delle funzioni

ART. 10 SOSTITUZIONE DEL DIRIGENTE

L'art. 18 del vigente C.C.N.L. disciplina l'attribuzione degli incarichi di sostituzione in caso di:

- assenza per ferie o malattia o alto impedimento, del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa e di struttura semplice;
- cessazione del rapporto di lavoro;
- aspettativa per il conferimento di incarico di Direttore Generale ovvero di Direttore Sanitario/Amministrativo
- aspettativa per mandato elettorale

In caso di assenza del Direttore del Dipartimento per ferie o malattia o altro impedimento, la sua sostituzione è affidata dall'Azienda ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa da lui stesso preventivamente individuato con cadenza annuale.

Analogamente si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione ricomprendano – secondo l'atto aziendale – più strutture complesse.

Nei casi di assenza previsti dal comma 1 dell'art. 18, da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall'Azienda, con apposito atto, ad altro dirigente della struttura medesima, indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa, che – a tal fine – si avvale dei seguenti criteri:

- il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione;;
- valutazione comparata del curriculum dai dirigenti interessati.

Le predette disposizioni si applicano anche nel caso di strutture semplici che non siano articolazione interna di strutture complesse

Nel caso che l'assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai D.P.R. 483 e 484/97 ovvero dell'art. 17 bis del dlgs 502/92. In tal caso la sostituzione può durare sei mesi, prorogabili fino a dodici.

Nei casi di aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di Direttore Generale ovvero di Direttore Sanitario/Amministrativo e di Direttore dei servizi sociali presso la stessa o altra azienda, ovvero per mandato elettorale, si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'art.18.

La disciplina dell'incarico conferito per quanto attiene le verifiche, la durata e gli altri istituti applicabili è quella prevista dal vigente CCNL e dal comma 5), così come sostituito dall'art. 4 del decreto legge n. 158 del 13 settembre 2012 (c.d. "decreto

Balduzzi") e comma 6) dell'art. 15 del D.Lgvo 502/92 e ss.

Il contratto si risolve automaticamente allo scadere del mancato rinnovo ed anticipatamente in caso di rientro del titolare prima del termine.

Le sostituzioni di cui sopra non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nel ruolo unico della dirigenza medica e veterinaria. Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi.

Qualora la sostituzione si protragga continuamente oltre tale periodo, al Dirigente compete l'indennità mensile di cui al comma 7 dell'art. 18 come modificato dall'art. 11 comma 1 lettera B) del CCNL del 2005.

Alla corresponsione della indennità di cui al comma precedente, si provvede con le risorse del fondo di posizione o di quello di risultato, sentite le OO.SS.

Ove non si possa fare ricorso alle sostituzioni in argomento, l'Azienda può affidare la struttura temporaneamente priva del titolare, "ad interim" ad altro dirigente con corrispondente incarico; ***in quest'ultimo caso verrà attribuita una quota maggiorata di produttività nella misura stabilita dalla Direzione generale temporalmente proporzionata al periodo di esercizio dell'interim previa valutazione positiva e nei limiti della percentuale di performance raggiunti dalla struttura cui afferisce l'interim medesimo.***

Il conferimento dell'incarico di sostituzione avviene con provvedimento del Direttore Generale, secondo le indicazioni come sopra disciplinate.

ART. 11

CONFERMA O CONFERIMENTO DI NUOVI INCARICHI DIRIGENZIALI

1. La conferma o il conferimento di nuovi incarichi dirigenziali avviene con provvedimento motivato del Direttore Generale nel rispetto dei principi richiamati all'art. 3 punto 4 del presente regolamento
2. Ai sensi dell'art.15, comma 5, del DL.gs N.502/92 così come sostituito dall'art. 4 del decreto legge n. 158 del 13 settembre 2012 (c.d. "decreto Balduzzi") , costituisce condizione indispensabile per la conferma od il conferimento di nuovi incarichi di maggior rilievo professionale o gestionale, l'esito positivo della valutazione al termine dell'incarico.
3. La valutazione dei Dirigenti è diretta alla verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa. Organismi preposti alla verifica predetta, ai sensi del succitato DL.gs N. 502/92 , del DL.gs 150/2009 e secondo la disciplina di cui all'art.26 del CCNL 3/11/2005 sono:
 - A) Il Collegio Tecnico
 - B) L'Organismo indipendente di ValutazioneIl Collegio Tecnico provvede alle verifiche di competenza entro la scadenza dell'incarico o al momento della valutazione periodica ex art. 26, c. 2, lettere B e C del CCNL 3/11/2005
4. I risultati finali della valutazione effettuata dagli organismi di verifica sono riportati nel fascicolo personale presso l'Ufficio Valutazione, e costituiscono parte integrante degli elementi di valutazione da parte del Direttore generale , per la conferma o il conferimento di qualsiasi tipo di incarico
5. L'esito positivo della valutazione dei dirigenti neo assunti al termine del quinto anno costituisce presupposto per l'attribuzione di incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio o ricerca, ispettive, di

- verifica e di controllo, nonché incarichi di direzione di strutture semplici
6. Per i Dirigenti con incarico di struttura complessa, ai fini della conferma nella stessa o altre UU.OO, i principi di valutazione devono tenere ulteriormente conto di:
- A) Capacità gestionali con particolare riferimento al governo del personale, ai rapporti con l'utenza, alla capacità di correlarsi con le altre strutture e servizi nell'ambito della organizzazione dipartimentale;
 - B) Dei risultati ottenuti con le risorse assegnate

ART. 12

REVOCA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

Gli incarichi di cui al presente regolamento possono essere revocati in caso di accertata responsabilità professionale e gestionale, a seguito delle procedure di verifica di cui agli artt. 29 e seguenti del CCNL 3/11/2005

L'accertamento della responsabilità dirigenziale a seguito dei distinti e specifici processi di valutazione, prima della formulazione del giudizio negativo deve essere preceduto da un contraddittorio nel quale devono essere acquisite le controdeduzioni del dirigente anche assistito da una persona di fiducia

La revoca dell'incarico ovvero l'affidamento di altro incarico di valore economico inferiore a quello in atto, avviene con provvedimento motivato del Direttore Generale, sentito il Direttore Sanitario. Fermo restando quanto disposto dagli artt. 30 e 31 del CCNL 3/11/2005, è comunque fatta salva la facoltà di recesso dell'azienda ai sensi dell'art. 30 del CCNL 5/12/1996

ART. 13

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. A seguito di processo di ristrutturazione aziendale, ai dirigenti può essere attribuito un diverso incarico previa attivazione delle procedure di cui all'art.24 – comma 10 del CCNL del 2005 e delle disposizioni assessoriali in materia..
2. Il passaggio dei Dirigenti al rapporto non esclusivo, ai sensi della legge N. 138/2004, non preclude il mantenimento o il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa o semplice.

ART.14

NORME FINALI

1. Gli incarichi dirigenziali, conferiti al di fuori delle norme e procedure previste dal presente regolamento o in contrasto con la normativa vigente, sono nulli a tutti gli effetti. E' nullo, del pari, ad ogni effetto l'espletamento di fatto di incarico dirigenziale non formalmente conferito con le procedure sopra regolamentate.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di cui al vigente CCNL dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria., all' Atto Aziendale ed alla legislazione vigente.,